

Eva Cantarella

Istituzioni di diritto romano

■ 1. Gli atti e i fatti giuridici

Le situazioni di vantaggio e di svantaggio (che più avanti nel tempo diverranno i diritti e gli obblighi) nascono quando si comincia a ritenere che alcuni fatti o atti producano determinate conseguenze. I fatti e gli atti produttivi di queste conseguenze vengono chiamati «fatti» e «atti giuridici».

«Ciò che è accaduto»...

I **fatti giuridici** (dal latino *factum*, «ciò che è accaduto») sono accadimenti naturali, che l'ordinamento prende in considerazione perché ritenuti produttivi di determinati effetti giuridici. Poiché sono assolutamente indipendenti dalla volontà umana, da una parte della dottrina vengono anche chiamati «fatti giuridici involontari».

... e «ciò che è stato fatto»

Gli **atti giuridici** (dal latino *actum*, «ciò che è stato fatto») sono comportamenti umani consapevoli, produttivi di effetti giuridici. Si rilevi, a questo proposito, che per il diritto sono «atti» sia le azioni sia le omissioni. In contrapposizione ai fatti giuridici detti involontari, gli atti giuridici vengono da alcuni chiamati «fatti giuridici volontari». In quanto più chiara e meno suscettibile di equivoci, si preferisce – qui e di seguito – usare la terminologia «fatti» e «atti».

Fatti giuridici:

Come esempi di fatti giuridici possiamo ricordare la nascita, la morte e il decorso del tempo.

la nascita...

La nascita è il presupposto di tipo naturalistico che determina il sorgere in capo al padre del potere sul figlio (*patria potestas*). Perché questa *potestas* sorgesse, peraltro, era necessario nel diritto romano che il figlio fosse nato da un'unione riconosciuta dal diritto come matrimonio (*iustum matrimonium*), e questo non era più un *fatto*, bensì un *atto*.

... la morte...

La morte è un fatto, anch'esso naturalistico, che attribuisce ai discendenti immediati del *pater* defunto (detti *sui*) la condizione di persone *sui iuris*. Essa determina inoltre la loro successione nel patrimonio paterno. Se prima di morire questo *pater* aveva fatto testamento (a partire dal momento in cui fu consentito farlo in presenza di figli), si apriva una successione che non era «intestata» (come viene definita quella che si apre in mancanza di testamento) bensì «testamentaria». In questo caso, al fatto naturalistico della morte, si aggiungeva un atto giuridico, qual era il testamento.

... il decorso del tempo

Il decorso del tempo, altro fatto naturale, può determinare il sorgere o l'estinguersi di diritti, di capacità o di poteri personali. In forza di una regola attribuita alle XII Tavole, ad esempio, la proprietà dei beni immobili viene usucapita allo scadere del termine di due anni, e quella dei beni mobili al termine di un anno.

Il trascorrere di un anno era il tempo necessario perché il marito o il *paterfamilias* di questi acquistasse la *manus* sulla *nupta* in forza dell'*usus*.

Infine, si ricordi che rispettivamente al compimento del dodicesimo e del quattordicesimo anno le donne e gli uomini romani, raggiunta la pubertà, acquistavano la capacità di agire (anche se, nel caso delle donne, con il vincolo della sottoposizione a tutela).

■ 2. Classificazione degli atti giuridici

a) Atti materiali, manifestazioni del pensiero o della conoscenza, manifestazioni di volontà

Alcuni atti giuridici consistono in una pura attività materiale: ad esempio raccogliere i frutti di un albero (atto lecito) ovvero rubare (atto illecito).

Altri atti consistono in una manifestazione del pensiero. Questi atti, a loro volta, possono essere rivolti a dichiarare una propria conoscenza (una testimonianza), un'opinione (una perizia tecnica), o a manifestare la propria volontà.

b) Atti leciti e atti illeciti

Una prima fondamentale distinzione in materia di atti giuridici è quella tra atti leciti e atti illeciti. Gli atti giuridici sono leciti quando il comportamento che li realizza è esplicitamente o implicitamente consentito dall'ordinamento giuridico. Al contrario sono illeciti quando il comportamento che li realizza è esplicitamente o implicitamente vietato dall'ordinamento. Poiché degli atti illeciti ci occuperemo in altra sede, basterà qui ricordare che, essendo tali atti contrari ai principi dell'ordinamento, l'effetto che il diritto vi ricollega è l'applicazione di una sanzione. Ma a questo proposito è fondamentale ricordare che perché l'ordinamento ricollegli effetti giuridici a un comportamento umano (sia esso un'azione o un'omissione) non basta che questo comportamento sia stato posto in essere. È anche necessario che in esso sia presente un qualche grado di volontà che consenta di ricondurlo a chi lo ha tenuto.

La volontà riguarda l'atto, e non necessariamente l'effetto che il diritto vi ricollega. E qui è necessario tornare alla distinzione tra atti leciti e atti illeciti. Chi ruba volontariamente, ad esempio, non vuol certo subire la pena prevista per il furto, e lo stesso dicasi per tutti gli atti illeciti, sia penali che civili. Chi non paga un debito non lo fa certo perché vuol essere condannato a pagarlo in giudizio. Le sue motivazioni possono essere le più varie, ivi compresa la mancanza di danaro (che rende l'adempimento soggettivamente impossibile, ma che giuridicamente non rileva, nel senso che non trasforma l'inadempimento da volontario in involontario).

Altre volte, invece, chi tiene un comportamento vuole raggiungere gli effetti che il diritto vi ricollega: questo accade di regola quando vengono posti in essere atti giuridici leciti, come ad esempio acquistare una casa, o fare testamento. Chi acquista la casa vuole diventarne proprietario, chi fa testamento vuole che alla propria morte i suoi beni vadano alle persone da lui designate, e via dicendo.

La volontà dell'atto
(non necessariamente
dell'effetto)